



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Circolare N. 38
DEL 16/09/2021

Ai Presidi di Scuola
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori/Presidenti di Centro di servizi

Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Coordinatori tecnici
Ai Responsabili amministrativi
Ai Capi Settore
Ai Direttori di Centro
Ai Direttori di Biblioteca

OGGETTO: Ulteriori disposizioni organizzative in applicazione del D.L. 122/2021

Gentilissimi,

facendo seguito alla circolare n.37/2021 con la quale sono state impartite disposizioni attuative del D.L. 111/2021, preso atto del recente D.L. 10 settembre 2021, n. 122, con la presente si forniscono di seguito le ulteriori indicazioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in ambito universitario.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del D.L. 122/2021 in argomento, nell'inserire l'art. 9-ter.2 alla legge n. 87 (di conversione del DL n. 52/2021), sancisce primariamente che **con decorrenza dall'11 settembre u.s.**

- 1) chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate all'università, deve possedere, ed è tenuto ad esibire, la certificazione verde COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2. L'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 non si applica al personale esterno e agli studenti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
- 2) La verifica del possesso delle certificazioni da parte dell'Ateneo avviene per i soggetti esterni e per gli studenti secondo modalità a campione stabilite nella misura minima del 10%. Si evidenzia che la norma vigente prevede che nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle predette prescrizioni, oltre che dai verificatori individuati dall'Ateneo, debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Distinti saluti.

IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE